

Interessi di mora: principio di cassa e rinuncia

di Graziano Guazzi

g.guazzi@bollicine.it

Il Dlgs 231/02 sulla lotta al ritardo nei pagamenti, in vigore dal 7 novembre scorso, stabilisce la **decorrenza automatica** degli interessi, senza che sia necessaria una intimazione scritta, dal primo giorno dopo la scadenza. Poiché la loro tassazione segue le regole ordinarie previste dal T.U.I.R., ne consegue: 1) per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 75, che prevede che **“gli interessi concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio”**, gli interessi ex D.Lgs 231/02 dovranno anch'essi essere **assoggettati a tassazione secondo il criterio della competenza**; 2) fermo restando l'obbligo della rilevazione degli interessi maturati, è consentita, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 71, la totale **svalutazione e/o l'accantonamento al fondo per rischi sui crediti** dell'intero monte crediti.

In altre parole: 1) le imprese dovranno calcolare ai fini del reddito gli interessi di mora maturati fino alla data di chiusura dell'esercizio amministrativo, individuando i pagamenti che non sono stati regolati alla scadenza a prescindere dal loro incasso; 2) tuttavia, la tassazione di tali proventi potrà essere differita sino al momento del loro effettivo incasso da parte del creditore (in caso di verifica fiscale, gli interessi attivi non registrati vengono ripresi senza possibilità di detrazione). Opportunità, questa, non concessa alle piccole imprese che operano in contabilità semplificata, che pertanto subiscono la tassazione degli interessi presunti.

Per risolvere l'iniquità, **Daniele Folgora, sottosegretario al ministero dell'Economia e finanze, ha reso noto che la contabilizzazione degli interessi seguirà il principio di cassa.** In tal modo, quelli non percepiti non avranno rilevanza fiscale e non saranno tassati. La modifica, assicura, arriverà in tempi brevi e disporrà, nel T.U.I.R. stesso, una deroga per gli

interessi di mora che verrebbero tassati o dedotti al momento dell'effettivo pagamento.

In attesa delle modifiche, è possibile stipulare per iscritto **accordi in deroga per una diversa misura e decorrenza degli interessi** rispetto a quelli previsti dalla nuova normativa, **ma non rinunciarvi a priori.** Questa opzione è infatti ammessa, ma solo a fronte di una

“convenienza economica” valutata a *posteriori*, dopo l'avvenuto incasso, che diventa evidente se attuata per evitare di perdere un cliente, sebbene questo sia stato moroso. In effetti, in presenza di rapporti commerciali continuativi, si assisterà probabilmente con una certa frequenza alla rinuncia da parte del creditore agli interessi, una volta che il pagamento che li ha originati risulti regolato. Per tali ragioni, senza il preannunciato intervento correttivo, la nuova disciplina rischia di avere quale unico effetto quello di complicare sul piano contabile, nonché fiscale, la gestione dei crediti commerciali, al fine neutralizzarne l'altrimenti inevitabile concorso alla formazione del reddito.

Questi i principali documenti, secondo la circolare Confindustria 17450 del 24 marzo scorso, con i quali le imprese possono documentare la rinuncia agli interessi di mora:

- scambio di corrispondenza
- utilizzo della stessa fattura, emessa al momento del pagamento, con la rinuncia espressa agli interessi di mora
- utilizzo di un documento successivo (eventualmente una fattura) che rinuncia a tutti gli interessi relativi ad un certo periodo.

Sullo stesso argomento: *GBI, Aprile 2003.*

Francia. La direttiva europea era stata recepita già dal 2001. Le conseguenti difficoltà sono state risolte con la legge finanziaria 2003 che ha disposto la tassazione degli interessi solo al momento del loro pagamento.

Germania. Non esiste una norma simile all'articolo del Testo unico italiano, che prevede la tassazione a priori dei proventi, anche se non imputati al conto economico. Gli interessi di mora hanno rilevanza contabile solo se esiste una richiesta scritta del creditore e vengono tassati solo se contabilizzati.